

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Massimiliano Ay
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 24 maggio 2017 n. 111.17 Perché BancaStato sostiene una persona accusata di crimini di guerra?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 24 maggio 2017 con la quale interroga il Governo circa il sostegno della Banca dello Stato del Cantone Ticino all'Associazione "Svizzera-Israele" per l'organizzazione il 28 maggio 2017 dell'evento "Swiss Israel Day" a Lugano in cui è stata invitata come ospite la Signora Tzipi Livni, già ministra del Governo israeliano.

Di seguito rispondiamo alle domande poste.

1. Non ritiene inopportuno che "BancaStato", cioè la Banca dello Stato del Canton Ticino, sostenga apertamente questo evento che vede quale unico ospite proprio la signora Livni?

Premettiamo che la Banca dello Stato del Cantone Ticino è un ente autonomo di diritto pubblico. Pertanto, anche in ambito di sponsorizzazioni in favore di eventi e enti/associazioni, l'Istituto bancario beneficia e gode di questa indipendenza. Per maggiori informazioni inerenti l'attività di sponsoring di BancaStato invitiamo alla lettura del Bilancio sociale e ambientale 2016, capitolo 4.3 (pag. 36 e seg.) dal quale si evince l'impegno finanziario dell'Istituto di credito a favore di iniziative in ambito sociale, culturale e sportivo.

Interpellata in merito al presente atto parlamentare, BancaStato precisa di aver dato un contributo minimo per l'organizzazione dell'evento "Swiss Israel Day" del 28 maggio 2017 all'Associazione "Svizzera-Israele" sezione Ticino (ASI), associazione che ha lo scopo di favorire gli scambi d'amicizia, di studio, culturali ed economici tra la Svizzera e Israele. All'evento in questione era prevista la partecipazione di circa 800 persone.

Nell'erogazione di contributi, BancaStato valuta globalmente l'evento con gli organizzatori, ma non controlla in modo dettagliato i "curriculum vitae" dei vari relatori. BancaStato evidenzia che sono finanziate solo associazioni, fondazioni e società ritenute serie e che contribuiscono a valorizzare il territorio (anche dal punto di vista culturale).

2. Non ritiene di poter dichiarare "persona non grata" sul nostro territorio la signora Livni di fronte alle pesanti accuse rivolte contro di lei e prese molto sul serio da parte di paesi (democratici e a noi vicini) come Gran Bretagna e Belgio?

Il termine di "persona non grata" ovvero "persona non gradita" è un concetto sancito dall'art. 9 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e dall'art. 23 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

Può essere decretato nei confronti di membri di missioni diplomatiche e/o consolari e la competenza è delegata al Governo federale, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri. Ai sensi delle Convenzioni citate, lo Stato accreditario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico/consolare della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditario. Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non esegue entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano, lo Stato accreditario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

Nella presente fattispecie la signora Tzipi Livni, membro del Parlamento dello Stato di Israele, non ricopre funzioni diplomatiche/consolari né è ministro o capo di Stato. Ne discende pertanto che, né lo scrivente consesso, in quanto incompetente, né il Dipartimento degli affari esteri, per i motivi testé esposti, avrebbero potuto dichiarare la signora Tzipi Livni "persona non grata".

Le autorità di polizia e giudiziarie cantonali sarebbero potute intervenire unicamente in caso di mandato d'arresto internazionale oppure nel caso in cui la diretta ineressata fosse stata colpita da un divieto d'entrata emanato dalle autorità federali (artt. 67 e 68 LStr), condizioni che non ricorrono nella presente fattispecie.

3. Quanti agenti di Polizia saranno mobilitati per proteggere questa signora accusata di crimini di guerra?

Per motivi di sicurezza, in particolare a tutela delle misure messe in atto in questo caso e in situazioni simili anche in futuro, la Polizia ritiene che questa informazione non può essere data, evidenziando che il numero di agenti è sempre definito in base alla prevedibile minaccia.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 4 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri